

STATUTO

**STEP4 S.R.L. - IMPRESA
SOCIALE O IN BREVE STEP4
S.R.L. I.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA ALESSANDRO
TADINO 52

Numero REA: MI - 2055215

Codice fiscale: 08894800963

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato" A" al n. 10327 di Raccolta

S T A T U T O

TITOLO I

Denominazione, oggetto, durata e sede

Art. 1 (Denominazione)

1. Il presente statuto disciplina l'impresa sociale, costituita in forma di società a responsabilità limitata, denominata:

"STEP4 S.R.L. - IMPRESA SOCIALE"

o in forma abbreviata: **"STEP4 S.r.l. I.S."**

Art. 2 (Scopo e oggetto sociale)

1. La Società non ha scopo di lucro e si propone di realizzare finalità d'interesse generale, attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della crescita di modelli e pratiche innovativi di sostenibilità economica, sociale e ambientale, la promozione dell'educazione alla cittadinanza mondiale attiva e la diffusione della cultura della gestione del ciclo di un progetto.

La società fornirà prodotti e servizi di consulenza, formazione e accompagnamento nella ideazione, formulazione e gestione di progetti di educazione, formazione, capacity building e comunicazione, rivolgendosi in particolare a organizzazioni non governative, organizzazioni non profit, enti e amministrazioni pubbliche, aziende pubbliche e private, scuole pubbliche e private per:

- Identificare bandi di finanziamento nazionali e comunitari adatti al profilo e al settore di appartenenza dei clienti;
- Fornire prodotti e servizi di capacity building, progettazione e assistenza alla gestione del ciclo di un progetto (identificazione, formulazione, finanziamento, implementazione, rendicontazione, valutazione);
- Ideare, programmare e/o implementare progetti e attività specifiche di educazione, formazione, capacity building e comunicazione.

A tal fine e in questo ambito la società potrà svolgere le seguenti attività:

- Consulenza, assistenza, gestione, formazione, accompagnamento, capacity building;
- Laboratori, corsi, seminari, conferenze, fiere, congressi, eventi pubblici, mostre, esposizioni, feste e/o campagne di comunicazione;
- Redazione, traduzione, editing, correzione di bozze, impaginazione, pubblicazione di prodotti cartacei, audiovisivi e multimediali, con esclusione dei giornali quotidiani;
- Ricerca, analisi, valutazione e divulgazione di informazioni e dati.

La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import - export), finanziarie (non nei

confronti del pubblico), mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La società può altresì, in via non prevalente, assumere interessenze e partecipazioni, in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, concedere finanziamenti, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, acquistare e cedere crediti.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio; della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare; del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'articolo 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali e loro modifiche ed integrazioni.

Art. 3 (Durata della società)

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 4 (Sede sociale e domicilio dei soci)

1. La società ha sede in **MILANO** e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci se volontariamente tenuto; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

TITOLO II

Capitale sociale, partecipazioni al capitale sociale,

finanziamenti dei soci e titoli di debito

Art. 5 (Capitale sociale e sue variazioni)

1. Il capitale sociale è di **Euro 25.000,00** (venticinquemila e zero centesimi) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.

2. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

3. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

4. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

5. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia a seguito dell'esercizio del diritto di opzione che a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo non può eseguire il collocamento della quota inoptata presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo consenta.

6. I soci possono decidere, con la maggioranza di due terzi del capitale sociale, che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata, nel caso che l'interesse della società lo esiga, a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 Codice civile.

7. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle quote di nuova emissione che, secondo la decisione

dei soci di aumento del capitale sociale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 Codice civile.

8. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 bis, comma 2, del codice civile.

9. Nella fattispecie di cui all'articolo 2466, comma 2, del codice civile, in mancanza di offerte per l'acquisto, la partecipazione al capitale sociale di titolarità del socio moroso può essere venduta all'incanto.

Art. 6 (Ammissione di nuovi soci)

Fermo quanto sopra indicato, l'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

Art. 7 (Finanziamento dei soci alla società)

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Art. 8 (Titoli di debito)

1. La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'organo amministrativo.

Art. 9 (Trasferimento delle partecipazioni)

1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

2. Qualora un socio intenda vendere, cedere o comunque trasferire, anche a titolo gratuito, in tutto o in parte la propria partecipazione a un terzo, siano esso persona fisica o giuridica, dovrà informare tutti gli altri soci mediante invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale sia indicato l'ammontare delle quote in oggetto, il nome dell'eventuale acquirente, il prezzo offerto da quest'ultimo, le modalità di pagamento ed ogni altra informazione utile per l'esecuzione di quanto disposto nel presente articolo.

Gli altri soci, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale raccomandata, potranno esercitare, proporzionalmente all'ammontare della partecipazione da ciascuno detenuta, il diritto di prelazione sulle partecipazioni messe in vendita. Tale diritto di prelazione dovrà essere esercitato secondo gli stessi termini e condizioni indicati nella lettera di cui sopra e mediante lettera raccomandata con avviso di

ricevimento da inviare al socio venditore.

Qualora i soci titolari del diritto di prelazione contestino il prezzo di vendita, perché ritenuto eccessivo, potranno invocare l'intervento di un arbitratore, secondo la procedura di cui al comma 5, fermo restando che qualora il prezzo proposto dall'acquirente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intenderà fatta per il prezzo pari al valore stabilito dall'arbitratore; in caso contrario, sarà confermato il prezzo proposto dal proponente.

3. Qualora uno o più soci non intendano esercitare il diritto di prelazione ovvero vi abbiano rinunciato, queste andranno ad accrescere in parti uguali le partecipazioni spettanti agli altri soci, i quali, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di 30 (trenta) giorni di cui sopra, dovranno comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento la loro intenzione di esercitare o meno la prelazione per le partecipazioni accresciute. Una volta scaduto detto termine ovvero essendo comunque intervenuta la rinuncia da parte dei soci all'esercizio della prelazione, il socio venditore potrà trasferire ai terzi sopra indicati le partecipazioni rimaste invendute, nel rispetto dei termini e delle condizioni indicati nella lettera di cui al secondo comma del presente articolo.

4. La prelazione opera altresì nel caso di permuta, di trasferimento a titolo gratuito, conferimento in società, transazione o di ogni altra forma di disposizione delle partecipazioni ovvero di diritti sulle stesse.

5. Qualora il corrispettivo offerto dal terzo sia rappresentato da un bene infungibile o comunque non disponibile per gli altri soci, ovvero in caso di trasferimento a titolo gratuito, il diritto di prelazione potrà essere esercitato al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, sarà stabilito da un terzo arbitratore che sarà scelto d'accordo tra le stesse o, in mancanza di accordo entro trenta giorni dalla richiesta fatta con raccomandata A.R., dalla Parte più diligente, su richiesta di quest'ultima al Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Milano. Nella propria valutazione l'arbitratore, operando ai sensi dell'art. 1349 Cod.Civ. 1° comma, dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività e del suo eventuale valore di mercato, nonché di ogni altra circostanza e condizione usualmente considerata nella valutazione di partecipazioni sociali. L'arbitratore comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena completata. Il prezzo come sopra determinato sarà vincolante per tutte le parti e il trasferimento a tale prezzo verrà effettuato entro trenta giorni dalla ricezione della valutazione dell'arbitratore da parte dei soci che intendono acquistare,

mediante bonifico bancario contestualmente al trasferimento della partecipazione. Le spese per la valutazione da parte dell'arbitratore saranno ripartite in parti uguali tra le parti.

6. Ogni trasferimento posto in essere in violazione del presente articolo sarà privo di effetti nei confronti della Società e, pertanto, l'organo amministrativo potrà negare l'iscrizione di tale trasferimento nel Libro Soci ove esistente, fermo restando il diritto dei soci aventi diritto alla prelazione a riscattare le partecipazioni al prezzo e alle condizioni e termini di pagamento pattuiti tra l'acquirente e il socio alienante inadempiente, ovvero, se del caso, al prezzo e alle condizioni e termini determinate dall'arbitratore, ma, in tal caso, le spese per la valutazione dell'arbitratore saranno interamente a carico del socio alienante inadempiente.

Art. 10 (Recesso del socio)

1. Il socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile.

2. Il socio che intende recedere deve comunicare tale sua volontà all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o, in mancanza, dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso.

3. Il socio receduto ha diritto al rimborso della propria partecipazione nel rispetto del limite di cui all'art. 3, comma I del D.Lgs. 155/2006, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Art. 11 (Esclusione del socio)

1. L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione nei casi previsti dalla legge.

2. Ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 155/2006 in caso di esclusione il socio escluso ha diritto di adire l'assemblea.

TITOLO III

Decisioni dei soci

Art. 12 (Decisioni dei soci - competenze)

1. Ai sensi dell'articolo 2463, comma 2, n. 7) e dell'articolo 2479 del codice civile sono di competenza dei soci, oltre che le materie indicate all'articolo 2479, comma 2:

- a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- b) le decisioni sugli argomenti per i quali anche uno solo dei soci richieda l'adozione di una decisione da parte dei soci;

c) le decisioni di trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

2. Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci non fondatori e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società.

Art. 13 (Decisioni dei soci - modalità)

1. I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le seguenti decisioni:

a) quelle per le quali l'articolo 2479, comma 4, prevede la obbligatorietà della decisione assembleare;

b) quelle per le quali anche uno solo dei soci richieda l'adozione del metodo assembleare.

Art. 14 (Assemblea dei soci - convocazione)

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e pure quando ne faccia richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche uno solo dei soci. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

2. In caso di inerzia dell'organo amministrativo all'effettuazione della convocazione che si sia protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere spedito dai soci che rappresentino almeno il 15 per cento del capitale sociale.

Art. 15 (Assemblea dei soci - luogo di convocazione)

1. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia o in uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea.

2. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; verificandosi tali condizioni la riunione si riterrà nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 16 (Assemblea dei soci - rappresentanza)

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica.

Art. 17 (Assemblea dei soci - presidenza)

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

Art. 18 (Assemblee dei soci - intervento in assemblea)

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci, se volontariamente tenuto e che hanno diritto di voto nelle materie iscritte all'ordine del giorno. Il voto non può essere espresso per corrispondenza.

Art. 19 (Decisioni dei soci - quorum)

1. Le decisioni dei soci sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale.

2. Ai fini della totalitarietà dell'assemblea, di cui all'articolo 2479 bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori (e, se nominati, i membri dell'organo di controllo) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.

TITOLO IV

Organo amministrativo, rappresentanza sociale, organo di controllo, revisione legale dei conti e azione di responsabilità

Art. 20 (Requisiti di onorabilità delle cariche sociali)

1. I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- assenza di procedimenti e carichi pendenti;

- accertata esperienza nelle attività della società impresa sociale;
- mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.

2. Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 155/2006.

Tali requisiti potranno essere comprovati dal candidato al momento della candidatura anche con auto-dichiarazione ai sensi del DPR 445/2001.

Art. 21 (Amministrazione della società)

1. Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni nelle materie di cui all'articolo 11 del presente statuto, la società può essere alternativamente amministrata con i seguenti modelli di amministrazione:

- a) da un amministratore unico; oppure,
- b) da un consiglio di amministrazione, composto da un massimo di nove membri, i cui componenti possono operare, a seconda di quanto previsto all'atto della loro nomina:
 - b.1 - con metodo collegiale, che può esplicarsi o in via simultanea oppure mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto, con le modalità di cui oltre;
 - b.2 - con metodo disgiuntivo, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del presente statuto;
 - b.3 - con metodo congiuntivo, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del presente statuto; con la precisazione che le decisioni concernenti la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile devono in ogni caso essere adottate con metodo collegiale.

2. La nomina dei componenti dell'organo amministrativo e la scelta del modello di amministrazione competono ai soci ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile.

3. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

4. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

5. La revoca può essere deliberata, in presenza di giusta causa, sia se il componente dell'organo amministrativo venga nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto, al componente dell'organo amministrativo revocato, a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione

dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

6. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità eventualmente stabiliti all'atto della loro nomina.

7. I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

8. Se cessa dalla carica un componente dell'organo amministrativo, questo viene sostituito con provvedimento dei soci.

9. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

10. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.155/2006, può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali.

11. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

12. Per quanto non diversamente disposto dal presente statuto, all'organo amministrativo si applicano in quanto compatibili le norme in tema di amministrazione di cui al paragrafo 2 della sezione VI bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.

Art. 22 (Amministrazione congiuntiva o disgiuntiva)

1. Ove in sede di nomina sia previsto che l'amministrazione della società sia effettuata ai sensi dei punti b.2 e b.3 del comma 1 dell'articolo 21 del presente statuto, i componenti dell'organo amministrativo, salvo per quanto disposto dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, agiscono:

a) in via tra loro disgiunta per le operazioni di ordinaria amministrazione;

b) in via fra loro congiunta o disgiunta per le operazioni di straordinaria amministrazione, come indicato dal Consiglio stesso.

2. In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun componente dell'organo amministrativo può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; i soci decidono sull'opposizione con la maggioranza prevista

dal presente statuto per l'assunzione delle decisioni da parte dei soci.

3. Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso unanime di tutti i componenti dell'organo amministrativo.

Art 23 (Decisioni del consiglio di amministrazione mediante metodo collegiale simultaneo)

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia o in uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dall'organo di revisione.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione e ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato), siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e a condizione che l'organo di controllo, se nominato, sia presente od informato della riunione.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; verificandosi tali condizioni la riunione si riterrà nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; il consigliere astenuto si considera come se non

fosse in carica.

6. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo. Fatta eccezione per il caso che si tratti di organo amministrativo composto di due soli membri, in caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Art. 24 (Decisione del consiglio di amministrazione adottate mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto)

1. Salvo che uno o più componenti dell'organo amministrativo richieda l'adozione del metodo collegiale simultaneo e a meno che non si tratti di amministrazione svolta in forma congiunta o disgiunta di cui all'articolo 21 del presente statuto, i membri del consiglio di amministrazione esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. Non è ammessa l'espressione della volontà degli amministratori mediante un rappresentante.

2. Le decisioni degli amministratori mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto si intendono formate nel momento in cui alla società pervenga il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo; il componente dell'organo amministrativo che esprima un voto di astensione si considera come se non fosse in carica. Fatta eccezione per il caso in cui l'organo amministrativo della società sia composto di due soli membri, in caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 25 (Amministratore unico)

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

Art. 26 (Poteri dell'organo amministrativo)

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

- a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del codice civile;
- b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.

2. L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale di cui all'art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 155/2006. Il bilancio sociale deve essere presentato ai soci

unitamente al bilancio d'esercizio.

Art. 27 (Amministratori delegati e comitato esecutivo)

1. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 155/2006.

2. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, e nell'articolo 2475, ultimo comma, del codice civile.

Art. 28 (Rappresentanza sociale)

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta a seconda dei casi:

a) nel caso di adozione del sistema di amministrazione collegiale:

a.1 - al presidente del consiglio di amministrazione, previa (a meno che si tratti di agire o resistere in giudizio nell'interesse della società) deliberazione del consiglio di amministrazione recante la decisione di compimento dell'atto per il quale viene esercitato il potere di rappresentanza;

a.2 - nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati;

b) nel caso di adozione del sistema di amministrazione non collegiale:

b.1 - a ciascun componente dell'organo amministrativo in via disgiunta dagli altri, nelle materie in cui detto componente dell'organo amministrativo possa operare, a seconda di quanto stabilito all'atto della sua nomina o nel presente statuto, con metodo disgiuntivo;

b.2 - ai componenti dell'organo amministrativo in via congiunta l'uno con tutti gli altri oppure l'uno con taluno degli altri, a seconda di quanto stabilito all'atto della loro nomina o nel presente statuto, nelle materie in cui detti componenti dell'organo amministrativo possano operare con metodo congiuntivo con le predette modalità.

c) all'amministratore unico.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

Art. 29 (Organo di controllo - revisione legale dei conti)

1. Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un Organo di Controllo o un Revisore (persona fisica o società di revisione).

2. Quando la nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore

è obbligatoria per legge (art. 2477 C.C.), i soci nominano alternativamente, a seconda di quanto dagli stessi stabilito in occasione della nomina:

- a) un Revisore;
- b) un Revisore e un Organo di Controllo;
- c) un Organo di Controllo con funzione anche di revisione legale dei conti.

3. L'Organo di Controllo è costituito, alternativamente - secondo quanto stabilito dai soci in sede di nomina - da un organo monocratico (Sindaco Unico) o da un organo collegiale (Collegio Sindacale).

4. Nel caso di nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste in tema di società per azioni.

5. I requisiti, la nomina, la durata, la cessazione, le competenze ed i doveri, la responsabilità e le attività dell'Organo di Controllo o del Revisore sono disciplinati dalla legge.

6. Le riunioni dell'Organo di Controllo in composizione collegiale possono svolgersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 30 (Cause di ineleggibilità e decadenza)

1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 Codice civile ed all'articolo 20 del presente statuto sociale.

2. Per tutti gli iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il comma 2 dell'articolo 2399 Codice civile.

Art. 31 (Cessazione dalla carica)

1. Coloro che partecipano all'organo di controllo possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decisione del Tribunale, sentito l'interessato.

Art. 32 (Azione di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ai sensi dell'articolo 2476 del codice civile solo ove vi consentano i soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale.

TITOLO V

Esercizi sociali e bilancio

Art. 33 (Esercizi sociali, bilancio e utili)

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

4. È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

TITOLO VI

Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

Art. 34 (Modalità di coinvolgimento)

1. L'organo amministrativo informa costantemente i lavoratori e i destinatari delle attività della società delle delibere degli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

2. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

TITOLO VII

Scioglimento e liquidazione

Art. 35 (Scioglimento)

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. In caso di scioglimento della società, ogniqualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

3. Esaurita la liquidazione, anche con la restituzione ai soci dell'eventuale capitale sociale esistente, il patrimonio che residua è devoluto, tenuto conto delle indicazioni dei soci, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici.

4. I liquidatori notificano a tal fine, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

L'efficacia della devoluzione è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa

decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

5. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano qualora i soci individuino quale beneficiario della devoluzione un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.

TITOLO VIII

Clausola compromissoria e foro competente

Art. 36 (Clausola compromissoria)

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi o gli eredi di tali soggetti, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

Art. 37 (Foro competente)

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

F.to Patrizia CARUSO

F.to GOLINELLI Giordano

F.to Sara MARAZZINI

F.to Laura MOLINAI

F.to Valentina RIZZI

F.to Carlo BIOTTI notaio

Imposta di Bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto
22/02/2007 mediante M.U.I. Certifico io sottoscritto NOTAIO CARLO
BIOTTI, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, che la presente copia
su supporto informatico è conforme al documento originale cartaceo,
ai sensi dell'articolo 23, comma 5 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Si trasmette ad uso Registro Imprese.

F.to digitalmente dal Notaio Carlo Biotti.